



Lavori di manutenzione e di riparazione su determinati impianti

Condizioni e vigilanza | A determinate condizioni i collaboratori di un'impresa che dispone di un'autorizzazione per lavori d'installazione su impianti speciali o di un'autorizzazione di raccordo, che non sono menzionati personalmente nell'autorizzazione, possono eseguire lavori di manutenzione e di riparazione su determinati impianti.

PETER REY, DANIEL OTTI

Secundo l'art. 14 cpv. 4 dell'ordinanza parzialmente revisionata sugli impianti elettrici a bassa tensione (OIBT; SR 734.27), entrata in vigore il 1° gennaio 2018, i dipendenti dell'impresa non menzionati nell'autorizzazione per lavori d'installazione su impianti speciali possono eseguire lavori di manutenzione e di riparazione su impianti di allarme, montacarichi, nastri trasportatori e battelli, se hanno frequentato un corso riconosciuto dall'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte ESTI per lavori simili su relativi impianti, comprendente almeno 40 ore sul tema della sicurezza elettrica, nell'impresa o presso un centro di formazione riconosciuto. Al termine dei lavori deve essere effettuato un controllo. Il risultato di questo controllo deve essere documentato.

L'art. 15 cpv. 4 OIBT prevede una disposizione analoga per i lavori di manutenzione e di riparazione eseguiti

su componenti di impianti sanitari, di riscaldamento, di refrigerazione, di ventilazione e di climatizzazione rilevanti per il funzionamento e collegati direttamente a una centralina di comando a valle di un interruttore generale. Tali lavori possono essere eseguiti da collaboratori di un'impresa titolare di un'autorizzazione di raccordo, i quali non sono personalmente menzionati nell'autorizzazione. Anche questi lavori devono concludersi con un controllo, il cui risultato deve essere documentato.

Condizioni

Le presenti disposizioni presuppongono che l'impresa deve essere titolare di un'autorizzazione per lavori d'installazione su impianti speciali risp. di un'autorizzazione di raccordo. Di principio i lavori d'installazione devono essere eseguiti da collaboratori titolari di un'autorizzazione. Questo vale in particolare per la costruzione di nuovi impianti, per l'ampliamento di impianti esistenti e per i lavori pianificabili. La disposizione dell'art. 14 cpv. 4 e dell'art. 15 cpv. 4 OIBT rappresenta una regola speciale nei confronti di questo principio. Le imprese che dispongono di una singola autorizzazione d'installazione limitata non possono aggirare questa regola impiegando molte persone che eseguono lavori di manutenzione e di riparazione senza disporre personalmente di un'autorizzazione.

La formazione, che prevede un minimo di 40 lezioni sulla sicurezza elettrica all'interno dell'impresa oppure presso un centro di formazione qualificato deve essere svolta sugli impianti sui quali i collaboratori in seguito eseguiranno i lavori di manu-

tenzione e di riparazione. Il superamento della formazione deve essere documentato con un controllo delle conoscenze acquisite. La responsabilità per la formazione regolare è a carico dell'impresa.

I collaboratori, ai sensi degli art. 14 cpv. 4 e art. 15 cpv. 4 OIBT, che hanno portato a termine con successo questa formazione, possono eseguire lavori di manutenzione e di riparazione a valle di circuiti terminali protetti con un interruttore protettivo di linea dimensionato per una corrente massima di 13A. Collaboratori che eseguono lavori di manutenzione e di riparazione su impianti speciali specifici (impianti di allarme, montacarichi, nastri trasportatori e battelli) ai sensi dell'art. 14 OIBT, possono inoltre effettuare la sostituzione 1:1 di pezzi di ricambio originali o il rimpiazzo con componenti equivalenti a valle dell'interruttore generale, indipendentemente dal valore della corrente dell'interruttore protettivo del circuito. Le 5+5 regole vitali per elettricisti specializzati operanti nel campo dell'elettricità devono essere rispettate nello svolgimento dei lavori.

La sostituzione di prodotti elettrici 1:1 deve avvenire senza tensione. Nella sostituzione non ci può essere alcun aumento della prestazione.

L'entità dei controlli dei lavori di servizio e di riparazione eseguiti è regolamentato in una direttiva dell'ESTI del 1° gennaio 2018 (cfr. www.esti.admin.ch > Documentazione > Direttive ESTI).

Il risultato del controllo deve essere messo a verbale. Questo verbale deve essere consegnato al cliente, risp. al proprietario dell'impianto. Così quest'ultimo è a conoscenza di quali

Contatto

Sede centrale

Ispettorato federale degli impianti
a corrente forte ESTI
Luppmenstrasse 1, 8320 Fehraltorf
Tel. 044 956 12 12
info@esti.admin.ch
www.esti.admin.ch

Succursale

Ispettorato federale degli impianti
a corrente forte ESTI
Route de Montena 75, 1728 Rossens
Tel. 021 311 52 17
info@esti.admin.ch
www.esti.admin.ch



lavori sono stati eseguiti. Inoltre il verbale (come il rapporto di sicurezza) è un documento importante per il controllo periodico che verrà eseguito in futuro.

Obbligo di formazione continua

Lo stato di formazione di persone che possono eseguire lavori di manutenzione e riparazione, che però non sono menzionate nell'autorizzazione d'installazione su impianti speciali o nell'autorizzazione di raccordo, deve corrispondere allo stato della tecnica più recente e la loro formazione continua deve essere garantita. In merito a ciò valgono gli art. 14 cpv. 3 e art. 15 cpv. 3 in combinazione con l'art. 13 cpv. 4 let. a e b OIBT.

La formazione continua delle persone interessate è garantita, se si aggiornano in media mezza giornata all'anno nel proprio settore.

Vigilanza dell'ESTI

Nell'ambito della sua funzione di vigilanza sugli impianti elettrici a bassa tensione (cfr. art. 2 cpv. 1 lett. f dell'ordinanza sull'Ispettorato federale degli impianti a corrente forte [RS 734.24]) l'ESTI verifica se tutte le disposizioni dell'art. 14 cpv. 4 e dell'art. 15 cpv. 4 OIBT vengono messe in pratica correttamente.

A questo scopo le aziende titolari di un'autorizzazione per lavori d'installazione su impianti speciali o di un'autorizzazione di raccordo che operano in uno dei settori in questione (impianti di allarme, montacarichi e nastri trasportatori; battelli, impianti sanitari,

impianti di riscaldamento, impianti di refrigerazione, impianti di ventilazione e di climatizzazione) su richiesta devono comunicare all'ESTI se per i lavori di manutenzione o riparazione su questi impianti impiegano collaboratori che non siano personalmente titolari di un'autorizzazione. Queste persone non devono essere indicate per nome. Si tratta solo di registrare in modo speciale le imprese in questione. Se l'impresa con il tempo non impiega più tali persone o si verifica il caso contrario, comunica anche queste modifiche all'ESTI.

Fondamentalmente vengono controllate tutte le imprese, tuttavia principalmente quelle che insieme svolgono buona parte di questi lavori di manutenzione e riparazione. Di conseguenza l'ESTI in una prima fase controllerà i grandi attori dei settori in questione. I controlli inizieranno nel secondo trimestre del 2018. L'Ispettorato eseguirà il controllo nel modo seguente:

su richiesta l'impresa trasmette all'ESTI l'elenco dei lavori di manutenzione e di riparazione che ha eseguito durante un determinato periodo, ad esempio durante tre mesi. Poi l'ESTI ispezionerà l'impresa dopo aver fissato con essa un appuntamento. Il controllo viene eseguito sull'equipaggiamento e sul personale che viene impiegato per i lavori di manutenzione e di riparazione. Inoltre vengono controllati alcuni singoli lavori eseguiti.

Il risultato del controllo viene discusso sul posto con il responsabile dell'impresa e poi viene redatto un rap-

porto. Eventuali difetti devono essere eliminati dall'impresa entro un termine adeguato. Laddove è necessario l'ESTI effettua ulteriori controlli. Inoltre l'Ispettorato in un secondo tempo effettuerà controlli a campione nelle imprese che ha controllato.

Nell'ambito di questo controllo viene altresì verificato, se le persone interessate hanno portato a termine la formazione continua necessaria.

Le attività di controllo dell'ESTI sono soggette a tassa e vengono fatturate in base al dispendio di tempo. Le spese, ovvero le spese di viaggio, di telefono e di vitto, vengono fatturate separatamente. L'Ispettorato fa tutto il possibile per garantire uno svolgimento razionale della verifica e al fine di ridurre al minimo le spese amministrative in modo da non generare spese inutili.

Conclusione

La soluzione trovata dal legislatore dell'ordinanza in merito ai lavori di manutenzione e di riparazione sugli impianti da parte di persone non titolari di un'autorizzazione d'installazione limitata è una regola speciale. Per garantire anche in futuro la sicurezza degli impianti elettrici, l'ESTI verificherà nell'ambito della sua competenza di vigilanza, se queste regole speciali vengono messe in pratica correttamente nei settori in questione.

Autori

Peter Rey, giurista del Servizio giuridico ESTI
Daniel Otti, direttore ESTI